



STRATEGIE D'IMPRESA

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

I Modelli d'Impresa in Agricoltura tra Contabilità,
sovra indebitamento ed esdebitazione

Matteo Manfrani

Dottore Commercialista & Revisore Legale
www.studiomanfrani.com

Introduzione

L'esercizio dell'**attività agricola** può essere svolto sia in **forma individuale** (coltivatore diretto del fondo ed imprenditore agricolo professionale) che in alcune **specifiche forme societarie**.

Nozione imprenditore agricolo desumibili da art. 2.135 c.c. e Giurisprudenza (non da normative fiscali o amministrative predisposte per fini specifici).

Art. 2.135 c.c. c.1. «E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».

Art. 2.135 c.c. c.2. «Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le **attività dirette** alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.»

Art. 2.135 c.c. c.3. «Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali ...».

Art. 2.135 c.c. c.3. «...nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Ciò che qualifica ora la nozione di imprenditore agricolo non è più il necessario sfruttamento diretto del fondo bensì il collegamento con un ciclo biologico ed il legame con il terreno in senso lato ricomprendendo «anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra la produzione ed utilizzazione del fondo», ora elemento accessorio ed eventuale, ovvero bene strumentale.

Cass. 17.07.2012, n. 12.215; Cass. 10.02.2010, n. 24.995

Il fatto che si sia resa «**facoltativa** e non necessaria l'**utilizzo del fondo**, purché si realizzino prodotti anche solo potenzialmente collegati all'utilizzazione del fondo» ha reso complessa la prova della natura agricola dell'attività esercitata dall'imprenditore.

Tribunale Udine 27.03.2015

L'imprenditore potrebbe aver l'onere di dimostrare ad esempio, che pur in assenza di un effettivo collegamento tra prodotto e terra, si è in presenza di un'attività di cura del ciclo biologico (anche parziale) in modo tale da rientrare nella area di non fallibilità ex art. 2.135 c.c..

Cass. 10.12.2010, n. 24.995

Si ricorda che, anche ai fini della fallibilità, ha «**carattere commerciale** o industriale ... se esercitata sotto forma di impresa grande o media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, **risponda** a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa»

Cass. 24.03.2011, n. 6.853

Per condurre ad una **dichiarazione di fallimento** l'impresa agricola non solo dovrà svolgere, oltre all'attività agricola, **attività commerciale**, ma tale ultima attività dovrà esser **esercitata in misura prevalente o indipendente dall'attività ex. art. 2.135 c.c.**, vanificando qualsiasi tipo di collegamento, anche potenziale, con il fattore terra.

Pare dunque innegabile che, indipendentemente dalle indicazioni formali dell'oggetto sociale, solo tramite una **indagine sull'attività concretamente svolta dall'imprenditore** sarà possibile individuare la **natura agricola o commerciale** dell'impresa e di conseguenza la sua **assoggettabilità** o meno al **fallimento**.

Caso pratico: Un imprenditore agricolo (costituito in forma di Società semplice) a fronte di una istanza di fallimento per una fornitura di piante da rivendita (di importo superiore ad € 30.000 ex art. 15 L.F.) non può limitarsi ad eccepire di essere un imprenditore agricolo regolarmente iscritto nella apposita sezione della CCIAA, ma per sottrarsi al fallimento della Società stessa e dei soci illimitatamente responsabili deve riuscire a (in quanto l'indagine non può esser d'ufficio ex art. 6 L.F.) ...

- contestare in primis lo svolgimento di attività commerciale
- comunque provare la prevalenza dell'attività agricola
- Provare requisiti congiunti del sottodimensionamento ex art. 1 L.F.

N.B. Lo stato di insolvenza era confermato dalla richiesta di O.C.C.

Tribunale di Pistoia, sentenza 14.10.2014

Criticità sul piano probatorio

L'imprenditore agricolo a meno di obblighi di legge (forma societaria capitalistica o volume di affari rilevante) è di fatto **esonero** dalla tenuta delle scritture contabili ex art. 2.214 c.c. (libro giornale, libro inventari, mastri contabili, etc..)

Ma la contabilità generale assume una **centralità** per l'organizzazione, amministrazione e verifica dell'impresa agricola

Contabilità per aziende agricole

Per l'Imprenditore agricolo di oggi un **efficace sistema contabile** è:

- Basilare per la **correttezza degli adempimenti** fiscali (Iva, Irap, Ires/Irpef), previdenziali e assicurativi
- Ottimo **strumento** per la **pianificazione, programmazione** e redazione **budget** (anche per fini bancari) della propria attività

Contabilità per aziende agricole

- Permette di analizzare costi, rese e profitti di produzione ed individuare sprechi ed inefficienze nella gestione aziendale
- Consente di conseguire programmi di certificazione della qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
- Essenziale per interazioni con mondo bancario e finanziamenti UE

Contabilità per aziende agricole

Inoltre permette di agire tempestivamente per:

- Prevenire crisi da sovraindebitamento
- Eventualmente permettere di gestirle nella maniera più appropriata
- Accedere a procedure che portino a esdebitazione («fresh start»)

Fresh start I m p r e s a A g r i c o l a

Art. 182 bis L.F.: Accordo di ristrutturazione del debito, accordi privati con il 60% dei creditori (privilegiati e chirografari) pagamento integrale dei creditori dissenzienti.

Art. 182 ter L.F.: Transazione fiscale con pagamento parziale debiti chirografari. Non possono subire falcidia Iva, accise comunitarie e ritenute operate e non versate.

Legge n. 3/2012, artt. 6 e segg.: Accordo di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio (*cram down*).

Per «**sovraindebitamento**»: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Comma 2 lett. a) dell' Articolo 6 della
Legge 3/2012 (Composizione crisi da sovraindebitamento)

«La proposta non è ammissibile quando il debitore...

Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la **situazione economica e patrimoniale**».

«Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le **scritture contabili** degli **ultimi tre esercizi**, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.»

«La **domanda di liquidazione** è inammissibile se la **documentazione** prodotta non consente di ricostruire compiutamente la **situazione economica e patrimoniale** del debitore.»

«L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali»

«Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: ... b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti»

A fronte di continui richiami alla tenuta di una **corretta contabilità** vi è di fatto una **scarsa**
diffusione della contabilità agraria in Italia
(art. 2.214 **c.c.** – art. 32-34 **dpr 917/1986**)

«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente ...»

Libri contabili

- **Libro giornale** dove si annotano cronologicamente tutte le rilevazioni contabili con manifestazione economica e/o finanziaria/numeraria
- **Libro inventari** che elenca le risorse ed i fattori a disposizione alla fine ed inizio di ogni esercizio
- **Libro mastro** composto da un insieme di conti in cui viene articolato il cd. *piano dei conti*

N.B. Nella pratica agricola si parla spesso di **giornalmastro** libro contabile in forma tabellare costituito dall'integrazione tra libro giornale e libro mastro

Contabilità ordinaria

Ove implementata, **per obbligo** (costituzione impresa agricola in forma di s.r.l. o coop agricole o superamento livelli di fatturato € 400.000 per prestazione di servizi o € 700.000 per cessione di beni) o **per opzione**, permette la corretta e regolare compilazione delle scritture contabili, del libro giornale e libro degli inventari. Per questo è' sempre consigliabile.

Contabilità semplificata

E' in grado di permettere esclusivamente la regolare compilazione dei registri previsti dalla normativa fiscale

Contabilità generale

Mira alla corretta determinazione del risultato complessivo della gestione e del capitale di funzionamento

Principalmente redatta per rapporti con i vari *stakeholders* (clienti, fornitori, istituti di credito, pubblici, etc..)

Contabilità analitica

Due diligence su centri di costo (fissi, variabili, diretti ed indiretti) e verifica risultati settoriali

Redatta principalmente per fini interni (*shareholders*)

Fiscalità Agricola

Fiscalità agricola

Imposte dirette

Ai fini delle **imposte dirette** si verifica una tripartizione di soggetti giuridici

- 1) **Impresa individuale, società semplice, ente non commerciale**: tassazione in base al reddito agrario (art. 32 dpr 917/1986 TUIR)
- 2) **s.n.c. e s.a.s.**: tassazione in base reddito d'impresa (artt. 55 e segg. TUIR) con opzione per reddito agrario solo per s.n.c. e s.a.s. agricole (oggetto esclusivo esercizio attività agricola ed indicazione «società agricola» nella ragione/denominazione sociale)
- 3) **s.r.l., cooperative a mutualità prevalente, s.p.a.**: reddito impresa (artt. 73 e segg. TUIR) con opzione per reddito agrario solo per s.r.l e coop agr.

La **determinazione catastale/forfettizzata del reddito** di esercizio in base a tariffe d'estimo **prescinde** dalla determinazione del **reddito effettivo** (analitica deduzione dai ricavi di competenza economica dai costi inerenti fiscalmente deducibili in base prescrizioni TUIR) rappresentando di solito una **ipotesi di maggior favore** per un imprenditore agricolo

Fiscalità agricola

Imposte indirette

Anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A) si possono avere 4 distinti regimi fiscali:

- 1) **Regime speciale** (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972): applicabile ai produttori agricoli indipendentemente dal volume d'affari, salvo opzione per il regime ordinario di detrazione d'imposta
- 2) **Regime di esonero** (art. 34 c.6 Dpr 633/1972): per produttori agricoli con fatturato inferiore ad € 7.000
- 3) **Regime normale**: su opzione, principalmente per ottenere rimborsi IVA
- 4) **Agriturismo**: detrazione a forfait in misura del 50% dell'Iva riscossa

1. Regime speciale (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972)

- L'ammontare della detrazione – prevista ordinariamente per l'IVA sugli acquisti – sia **forfettizzata** in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare **imponibile delle cessioni dei prodotti agricoli effettuate**, di apposite **percentuali di compensazione** stabilite con decreto
- La detrazione forfettizzata è **esclusa** per le cessioni di prodotti il cui acquisto deriva da atto non soggetto ad IVA (acquisto mediante conferimento, donazione o cessione azienda)

1. Regime speciale (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972)

- Sulle **cessioni di prodotti agricoli** invece devono essere applicate le aliquote ordinarie.
- In vigenza di regime speciale non è possibile ottenere il rimborso dell'Iva a credito (unica eccezione la presenza di esportazioni e/o cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli che permettono il rimborso della cd. iva teorica)
- Permangono **obblighi tipici normativa iva** (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, comunicazione dati, dichiarazione iva annuale, intrastat)

1. Regime speciale (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972)

- Resta salvo l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (ma permane ovviamente annotazione sui corrispettivi), tramite scontrino o ricevuta fiscale, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate verso consumatori finali.
- Le **operazioni diverse da quelle agricole** devono essere registrate distintamente e indicate in modo separato nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione IVA annuale.

1. Regime speciale (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972) – Operazioni diverse – detrazione d'imposta

- **Beni non ammortizzabili:** iva detraibile analiticamente dall'imposta relativa alle operazioni diverse (parzialmente se inerente a beni ad uso promiscuo)
- **Beni ammortizzabili:** iva non detraibile
- **Spese generali:** iva non detraibile
- **Altri servizi (diversi da spese generali):** iva detraibile analiticamente dall'imposta relativa alle operazioni diverse (parzialmente se inerente a beni ad uso promiscuo)

1. Regime speciale (ex art. 34 c. 2 Dpr 633/1972) – operazioni intracomunitarie

- **Acquisto intracomunitario** solo se fornitore UE è in regime ordinario e l'ammontare complessivo acquisti anno precedente superiore € 10.000.00 (se sotto limite possibile opzione per Iva intracee): modello Intrastat, annotazione su registri acquisti e vendite, no detrazione imposta, versamento integrale imposta.
- Se limite non superato o fornitore UE in regime speciale **non** si parla di **acquisto intracomunitario**, non si paga Iva in Italia, ma si versa IVA nel paese di origine fornitore

2. Regime esonero (ex art. 34 c. 6 Dpr 633/1972)

Sono ammessi i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari under € 7.000 costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli

- Non devono versare alcunché a titolo di IVA
- Esonerati da obblighi documentali e contabili tipici (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazione dati, versamenti, dichiarazione annuale ad eccezione «comunicazione delle operazioni iva»)

2. Regime esonero (ex art. 34 c. 6 Dpr 633/1972)

- Obbligo solo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazioni numerandole progressivamente
- Obbligo richiedere comunque la partita iva
- Gli acquirenti soggetti iva di beni o servizi da agricoltori esonerati devono emettere autofattura con separazione dell'IVA (per prodotti agricoli imposta calcolata in base percentuale di compensazione altrimenti con aliquote ordinarie) e consegnare una copia al produttore esonerato. Iva detraibile per acquirente.

3. Regime normale (art. 34 c. 11 Dpr 633/1972)

- Generalmente utilizzato dalle imprese agricole in fase di start up (caratterizzata da forti investimenti nella struttura tecnico-produttiva) quando si presume di trovarsi nelle condizioni di credito d'imposta, per poter ottenere il rimborso dell'IVA, che non è invece previsto nel regime speciale
- Opzione mediante comportamento concludente seguito da apposita comunicazione (vincolante sino a revoca che non può avvenire prima di un triennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata)

3. Regime normale (art. 34 c. 11 Dpr 633/1972)

- Tutte le operazioni effettuate rientrano nel **regime ordinario**: liquidazione imposta mediante differenza tra l'Iva a debito sulle operazioni imponibili e Iva detraibile
- Emettere lo scontrino fiscale (o la ricevuta fiscale) per le cessioni al minuto vs privati
- In caso di cambio del regime applicativo Iva scatta l'obbligo di procedere alla rettifica dell'imposta (ex art. 19bis 2 c.3 Dpr 633/1972) relativa alle rimanenze finali ed ai beni strumentali

4. Agriturismo

- Le imprese agricole esercitanti l'attività connessa di agriturismo possono determinare l'Iva a debito **riducendo forfettariamente del 50%** l'importo dell'Iva relativa alle operazioni imponibili (art. 5 L. 413/1991)
- Non è ammessa alcuna detrazione analitica
- Il contribuente può rinunciare al regime forfettario optando per il regime normale tramite comportamento concreto seguito da apposita comunicazione vincolante per un triennio (anche ai fini delle imposte dirette)

Integrazione contabilità semplificata

Per una *due diligence* permanente

e

l'eventuale accesso a procedure di *fresh start*

Integrazione contabilità semplificata

Le semplificazioni contabili e gli esoneri cui può beneficiare l'imprenditore agricolo **non lo esonerano** però dalla tenuta di apposita documentazione necessaria per **ricostruire** la **situazione** non solo **economica** ma anche **patrimoniale** e **finanziaria**.

Recente Giurisprudenza ha suggerito ai professionisti o agli *advisor* per procedure di composizioni di crisi aziendali di integrare la contabilità semplificata e le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci con le seguente documentazione:

Decreto 17 aprile 2014 del Giudice Delegato del Tribunale di Cremona

Integrazione contabilità semplificata

- Certificazioni da Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF
- Estratti conto bancari
- Certificato carichi pendenti presso Amministrazione finanziaria
- Visura aggiornata PRA per beni mobili registrati
- Copia contratti di mutuo e leasing sottoscritti

Decreto 17 aprile 2014 del Giudice Delegato del Tribunale di Cremona

Integrazione contabilità semplificata

- Ispezione ipotecaria aggiornata
- Copia garanzie concesse e ricevute
- Copia eventuali contratti di lavoro con ultime tre buste paga
- Circolarizzazione clienti/fornitori

Decreto 17 aprile 2014 del Giudice Delegato del Tribunale di Cremona

Un caso pratico

Procedura da sovraindebitamento

(Legge n. 3/2012)

Accordo di ristrutturazione del debito da sovraindebitamento, che ha permesso la continuità aziendale, tramite principalmente:

- apposita **Garanzia di un terzo soggetto** (art. 8 c. 2 L. 3/2012)
- la cessione di **Crediti futuri** (art. 8 c. 1 L. 3/2012)

La proposta accolta dal Tribunale prevedeva il pagamento integrale:

- **creditori in prededuzione:** spese di procedura, advisor società e professionista OCC
- **IVA e ritenute operate e non versate** (che ai sensi dell'art. 7 non possono esser falcidiate ma solo dilazionate)

La proposta accolta dal Tribunale prevedeva il pagamento parziale:

- nella misura 73% nei confronti istituto di credito
- nella misura 18% per un credito vantato da un Consorzio agrario, entro un anno omologa
- nella misura 10% degli altri creditori privilegiati entro un anno omologa
- nella misura 5% dei creditori chirografari

Il fabbisogno della procedura concordataria ammontava ad € 481.000

Le principali fonti di finanziamento del piano erano costituite da:

- M.O.L. dato dalla gestione aziendale (gravata ora da un minor indebitamento)
- Intervento della figlia dell'imprenditore in qualità di garante con messa a disposizione di € 270.000, nel caso le somme ricavate non fossero state sufficienti a garantire le % promesse
- La cessione di crediti futuri derivanti dall'incasso dei contributi PAC

Si specifica che il piano, prevede la prosecuzione dell'attività di pascolo equino che consente all'azienda agricola di generare il flusso economico necessario ad incassare regolarmente il contributo europeo PAC, sul quale si basa prevalentemente il finanziamento del piano.

Il Tribunale ha dunque esaminato che l'azienda avesse i **requisiti** previsti ex **art. 7 c. 2**:

- non esser soggetto fallibile
- non aver fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla presente legge sul sovraindebitamento
- non aver subito procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 e 14 bis
- aver fornito una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

Il Tribunale ha poi verificato la **completezza della domanda** e l'**attestazione** resa dal **professionista nominato** dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) sulla **veridicità dei dati** e **fattibilità del piano** e soddisfazione dei crediti nella misura prevista

Il Tribunale infine, esclusi i debiti personali dei soci non inerenti all'impresa agricola, anche ai fini della procedura di **esdebitazione** ex art. **14terdecies**, ha verificato il raggiungimento del **quorum** del voto favorevole del **60% dei crediti** (non soddisfatti integralmente e dunque aventi diritto di voto) ed ha **omologato l'accordo di ristrutturazione**, ritenendo il piano previsto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva sugli *assets* aziendali.

Grazie per l'attenzione



Photo: ikmattie @ Flickr.com



Photo: Conlawprof @ Flickr.com



Photo: RaKra42 @ Flickr.com



Photo: michelinastregghina @ Flickr.com



Photo: To Tuscany @ Flickr.com



Photo: raffaelesergi1977 @ Flickr.com



Photo: Antonio Cinotti @ Flickr.com